



COMUNE DI BUSANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 23/11/2020

OGGETTO:

REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ED EVENTUALE DETERMINAZIONI PER PARTECIPAZIONI DA ALIENARE AL 31/12/2019.

L'anno duemilaventi, addì VENTITRE, del mese di NOVEMBRE, alle ore diciotto e minuti zero, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per ordine del Sindaco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ed in sessione STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
CHIONO Giambattistino - Presidente	Sì
CORBO Leonardo - Assessore	No
MARCHETTO Federica - Assessore	Sì
DOGLIO Fabrizio Pietro - Consigliere	No
FREILONE Stefano Antonio - Consigliere	Sì
VASSALLO Carlo - Consigliere	Sì
BERTELLA Sara - Consigliere	Sì
POMATTO Ornella Margherita - Consigliere	Sì
PATRIARCA Tommaso - Consigliere	Sì
PANETTA Antonio - Consigliere	Sì
POMATTO Sara - Consigliere	Sì
Totale presenti	9
Totale assenti	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor PUGLIESE Dott. Carmelo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. CHIONO Giambattistino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ED EVENTUALE DETERMINAZIONI PER PARTECIPAZIONI DA ALIENARE AL 31/12/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione G.C. n. 16 del 30/03/2015 aggiornato con deliberazione C.C. n. 27 del 25/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2 T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

DATO ATTO che a norma degli artt. 20 e 26 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e smi è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro **razionalizzazione**, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di **amministratori** superiore a quello dei dipendenti;

c) **partecipazioni** in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere **partecipazioni**

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTE le linee di indirizzo dettate dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare;

VISTA la comunicazione della Smat Spa del 17/11/2020 con la quale si certifica che è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo:

- adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/4/2017;

RITENUTO di non procedere alla alienazione di nessuna partecipazione detenuta;

RICHIESTO il parere Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, lo stesso ha dichiarato con pec del 20/11/2020 che il parere sulle partecipate non è richiesto nel caso di invarianza nella detenzione delle medesime;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal responsabile del servizio interessato;

VISTI l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CON votazione espressa in forma palese, il cui esito è il seguente: favorevoli n. 9, contrari n. /, astenuti n. / su n. 9 presenti e votanti;

DELIBERA

Che a seguito della ricognizione effettuata di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019 rispetto alla precedente revisione straordinaria al 23/09/2016 è da escludersi la Società SMAT SpA (quota di partecipazione detenuta dal Comune pari a 0,00002%) in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari nonché concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/04/2017;

Che non vi sono società per le quali sussistano obblighi o condizioni per l'alienazione, si stabilisce di non alienare partecipazioni;

Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo e contestualmente pubblicata nella apposita sezione dell'Amministrazione trasparente;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 con voti favorevoli 9, astenuti /, contrari /, su presenti e votanti 9.

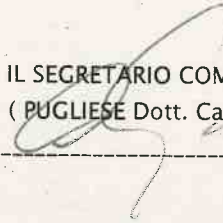
Alle ore 18.30 termina il Consiglio Comunale avendo trattato tutti i punti all'o.d.g.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(CHIONO Giambattistino)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(PUGLIESE Dott. Carmelo)

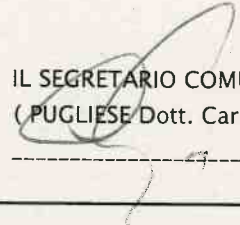


RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32, comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000

Busano, 15 DIC 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PUGLIESE Dott. Carmelo)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È divenuta esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
X È dichiarata immediatamente eseguibile

Busano, 15 DIC 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PUGLIESE Dott. Carmelo)



VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

